

**Allegato "A" all'atto n. 9627 della Raccolta
STATUTO**

**della Società "CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA IN BIOTECNOLOGIE
INDUSTRIALI BIOTEKNET SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"**

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -

ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE

Ai sensi degli articoli 2615 ter e 2325 e seguenti c.c., è costituita una Società consortile per Azioni con la denominazione: "CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI BIOTEKNET SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" in sigla "BIOTEKNET S.C.P.A.".

ARTICOLO 2 = SEDE

La società ha sede in Napoli.

Con delibera dell'assemblea in sede straordinaria potranno essere istituite o, eventualmente, soppresse sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 = OGGETTO

La società consortile, costituita per l'attuazione del Centro Regionale di Competenza "ATIBB", si propone, senza scopo di lucro di svolgere attività di ricerca, sviluppo, formazione, consulenza e trasferimento tecnologico nel settore delle biotecnologie, intese, nel senso più ampio, come l'utilizzo di sistemi biologici per la produzione di beni e servizi, con l'obiettivo di mettere a sistema e sviluppare, attraverso una gestione integrata, le competenze e professionalità dei soci in un settore strategico per lo sviluppo economico e industriale della Regione Campania e del Paese. La Società garantisce un'ampia diffusione dei risultati di tali attività anche mediante la comunicazione, la pubblicazione e/o il trasferimento di conoscenze.

Le attività di pertinenza della Società sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, purché funzionali allo scopo sociale, quelle dirette a:

- a) promuovere e realizzare attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree ed agli indirizzi strategici regionali e nazionali, in particolare basate sull'interesse industriale e finalizzate al trasferimento tecnologico;
- b) contribuire alla concentrazione strutturale di ricerche strategiche attraverso la cooperazione delle istituzioni della ricerca e partner pubblici e privati;
- c) promuovere il diretto coinvolgimento delle imprese nel processo di progettazione e realizzazione dell'innovazione;
- d) promuovere la nascita di imprese ad alta intensità di conoscenza (knowledge-based) e di iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico ;
- e) determinare le condizioni per la nascita di nuove convenienze per imprese interne ed esterne alla regione Campania ed investire nel proprio settore strategico;

- f) integrare attività di ricerca precompetitiva al fine di costituire un serbatoio incubatore per lo sviluppo a sistema delle potenzialità di ricerca;
- g) sostenere la domanda di impresa di consulenza tecnologica;
- h) concorrere, d'intesa con Università ed Enti di Ricerca, all'organizzazione e allo svolgimento di attività di alta formazione;
- i) concorrere alla progettazione e realizzazione delle strategie di sviluppo nel settore delle biotecnologie promosse dagli Enti Territoriali.

La Società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla legge 02.01.1991 N. 1 e dal D.Lgs. 01.09.1993 N. 385, e dal D. Lgs. 23.07.1996 N. 415 e dal D.Lgs. 24.02.1998 N. 58, e comunque dall'ordinamento vigente, potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, assumere partecipazioni in altre Società od imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società od aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile e salvo che ciò non comporti, per i soci, ulteriori responsabilità rispetto a quelle assunte con la partecipazione alla Società.

La Società potrà, inoltre, partecipare a gare di appalto inerenti l'oggetto sociale, promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore di interesse, istituire corsi e borse di studio ad alta specializzazione nel settore delle biotecnologie.

La Società si potrà avvalere, per il perseguimento dell'oggetto sociale, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo regionale, nazionale, comunitario e internazionale. La Società può svolgere la propria attività anche in collaborazione con terzi non soci.

ARTICOLO 4 = DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci.

ARTICOLO 5 = DURATA

La durata della Società è fissata sino al trentuno dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale della Società è di Euro 707.000,00 (settecentosettemila virgola zero zero).

ARTICOLO 7 = AZIONI

Il capitale sociale è diviso in numero 707.000 (settecentosettemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni sono nominative.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

I conferimenti potranno essere effettuati anche in natura ed in crediti (art. 2342 cc.).

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

ARTICOLO 8 = CATEGORIE DI AZIONI

Oltre alle azioni ordinarie che attribuiscono ai soci uguali diritti, possono essere create categorie di azioni aventi diritti diversi.

ARTICOLO 9 = VERSAMENTI SULLE AZIONI

I versamenti sulle azioni debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'organo Amministrativo.

A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.

ARTICOLO 10 = CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

I soci, ad esclusione delle Amministrazioni Pubbliche socie, quali Università ed Enti pubblici,, sono tenuti, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al capitale, a versare i contributi in danaro di cui all'articolo 2615 ter del Codice Civile, nella misura, nei termini e con le modalità di versamento che saranno fissate dall'Organo Amministrativo, nei limiti di quanto necessario per il corretto funzionamento dell'organizzazione consortile.

Oltre alla quota di partecipazione iniziale al capitale non è previsto, per le Amministrazioni Pubbliche socie, quali Università e gli Enti pubblici, alcun obbligo di contributi in denaro.

In ogni caso i soci potranno effettuare in favore della società finanziamenti e versamenti di somme, anche in conto futuri aumenti di capitale, nei limiti previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e quindi secondo i criteri stabiliti dal CICR con delibera del 3 marzo 1994 ed eventuali successivi provvedimenti modificativi e/o integrativi. Tali finanziamenti, salva diversa deliberazione dell'assemblea dei soci, saranno infruttiferi di interessi, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c..

ARTICOLO 11= DIRITTO DI OPZIONE E AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

In caso di emissione di nuove azioni ai soci spetta il diritto di opzione da esercitarsi, in proporzione al numero delle azioni possedute, nei termini e con le modalità di cui all'art. 2441 c.c. In ogni caso possono essere ammessi alla Società consortile i soggetti pubblici e privati che abbiano i requisiti individuati dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dall'Organo Amministrativo ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi

del richiedente e della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo Amministrativo, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale con l'esclusione del diritto di opzione, che dovrà essere effettuato mediante versamento del prezzo di emissione, con eventuale sovrapprezzo, rispettando le prescrizioni previste dal 6° comma dell'articolo 2441 c.c..

In ogni caso nessuna eventuale impresa sociale può esercitare un'influenza determinante sulla Società né può godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati dalla Società.

ARTICOLO 12 = TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

In tutti i casi di alienazione delle azioni, sia a soci che a terzi, anche a titolo gratuito, spetta ai soci il diritto di prelazione, da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;
- il valore delle azioni offerte deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione, mediante accordo che deve intervenire tra il socio che intende alienare e tutti i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del valore al quale le azioni devono essere trasferite, in base al criterio sopraindicato, si farà ricorso alla procedura di cui all'art. 34 del presente statuto.

- i soci, entro sessanta giorni dall'accordo sul valore delle azioni o dal ricevimento della comunicazione relativa al valore stabilito ai sensi dell'articolo 34 del presente statuto, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'organo Amministrativo;
- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le azioni offerte; in caso di concorso di più soci, le azioni del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola azione, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione azione residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso. In ogni caso è fatto salvo, fino al momento della

stipula dell'atto di alienazione delle azioni, il diritto di ripensamento del socio che ha manifestato l'intenzione di alienare le azioni. Il trasferimento delle azioni non richieste, a titolo oneroso o gratuito, a soggetti estranei alla compagine sociale è subordinato all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci che deve pronunciarsi a maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale

Il socio che intende effettuare il trasferimento delle azioni a soggetti terzi deve comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo, al quale deve illustrare il numero delle azioni, il corrispettivo eventualmente richiesto, le condizioni di pagamento, denominazione, copia dello statuto e dell'atto costitutivo e certificato camerale di vigenza e a fallimentare del terzo potenziale acquirente ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 30 (TRENTA) giorni decorrente dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, senza che lo stesso sia stato esercitato, l'organo amministrativo valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti individuati dall'assemblea dei soci e invita la stessa a pronunciarsi a maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale sull'ammissione del nuovo socio.

L'Assemblea dei soci, se ritiene la sussistenza nel candidato acquirente dei requisiti richiesti e la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali, delibera favorevolmente; se ritiene la non sussistenza dei requisiti richiesti o l'incompatibilità, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio.

In questo ultimo caso, l'organo amministrativo, entro il termine di 60 giorni dalla delibera di non ammissione, dovrà indicare al cedente un altro acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto delle azioni al loro valore patrimoniale al momento della cessione, valore stabilito in base ad un accordo che deve intervenire tra il socio che intende alienare ed il terzo acquirente entro trenta giorni dall'individuazione di quest'ultimo, ed in mancanza, attraverso la procedura di cui all'art. 34 del presente statuto, e invitare nuovamente l'assemblea a deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) sull'ammissione del socio.

In ogni caso è fatto salvo, fino al momento della stipula dell'atto di alienazione delle azioni, il diritto di ripensamento del socio che ha manifestato l'intenzione alienare le azioni.

Nel caso in cui la quota resti invenduta spetterà al socio il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 c.c.

Nel caso in cui il trasferimento delle azioni a soggetti terzi sia l'effetto indiretto di una più complessa operazione (ad esempio:

di una fusione, di una scissione, di una cessione o di un conferimento di azienda) la mancata approvazione del trasferimento da parte dell'assemblea dei soci, nella misura dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, obbliga l'avente causa del trasferimento delle azioni ad offrire agli altri soci l'acquisto delle stesse entro 60 giorni dal giorno sono avvenuti i trasferimenti o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, il dante causa e l'avente causa del trasferimento delle azioni sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle azioni determinato con la procedura arbitrale di cui all'art.34.

ARTICOLO 13 = DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- > la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- > la trasformazione della Società;
- > il trasferimento della sede sociale all'estero;
- > la revoca dello stato di liquidazione;
- > l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;
- > la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- > le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato in caso di proroga della durata della Società né a seguito di introduzione, modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Il recesso non può essere esercitato, o se già esercitato è privo di efficacia, se la Società entro novanta giorni revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo hanno determinato mediante invio di lettera raccomandata che deve essere spedita alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Qualora il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità innanzi indicate. Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2437 c.c., il rimborso delle azioni da parte della Società dovrà essere effettuato dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Il prezzo di liquidazione delle azioni non potrà essere inferiore al valore di mercato delle azioni al momento della dichiarazione di recesso, determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della Società e delle sue

prospettive reddituali e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione contabile o dal revisore contabile, ove nominati, e dal parere favorevole del collegio sindacale.

In caso di disaccordo, il valore di liquidazione è determinato dalla relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, che provvede su istanza della parte più diligente. Il rimborso dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 2437 quater c.c..

ARTICOLO 14 = OBBLIGHI DEI SOCI E DELLA SOCIETA'

I soci sono tenuti al pagamento delle azioni. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

I soci possono garantire, anche per il tramite di terzi costituiti fideiussori, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti dei terzi per l'esecuzione delle finalità di cui all'oggetto sociale.

Ciascun socio può mettere a disposizione della Società le risorse di qualsivoglia natura, ivi compresa la manodopera, i macchinari e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle finalità di cui all'oggetto sociale. Allo stesso modo la Società può operare nei confronti dei soci. Ai fini di cui sopra, tra il socio e la società dovranno essere stipulate apposite convenzioni.

Salva l'ipotesi di prestazioni volontarie di garanzie di cui al comma 2 del presente articolo, e salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente statuto per i soci diversi dalle Amministrazioni Pubbliche, i soci non potranno essere gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dalla Società, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in denaro o di qualsiasi natura.

I soci, pertanto, in caso di perdite di gestione, anche nell'ipotesi di scioglimento della Società, risponderanno esclusivamente nei limiti del capitale versato.

La Società non può perseguire interessi contrari a quelli delle Amministrazioni Pubbliche socie.

ARTICOLO 15 = OBBLIGAZIONI

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, con le modalità di legge.

TITOLO III

- ASSEMBLEA -

ARTICOLO 16 = ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno tre volte all'anno. In particolare l'assemblea ordinaria deve essere convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio

a norma dell'articolo 2364 c.c., e precisamente entro il termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, ovvero nelle altre ipotesi consentite, entro il termine massimo di centoottanta giorni previsti dal medesimo articolo, ultimo comma ultima parte. Inoltre l'assemblea ordinaria deve essere convocata, entro la fine del mese di luglio, per un aggiornamento sulle attività in essere e per l'approvazione di un preconsuntivo semestrale dell'esercizio in corso e, entro la fine del mese di ottobre, per un aggiornamento sulle attività in essere e per l'approvazione del budget preventivo per l'esercizio successivo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria nomina il Direttore Generale laddove l'Organo Amministrativo sia monocratico.

L'assemblea ordinaria può, coerentemente alla normativa vigente, valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno, strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della Società, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea;

E' in ogni caso vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalla norme generali in tema di società.

ARTICOLO 17 = FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata, in alternativa, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, telex ovvero posta elettronica, in quest'ultimo caso se contenente dispositivo dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci. In ogni caso dovrà essere assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso.

L'avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno, dovrà essere spedito, a cura dell'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze assembleari si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Sono valide le assemblee, prive delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2366 c.c, quarto comma.

ARTICOLO 18 = INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

L'intervento all'Assemblea è regolato dalle disposizioni dell'art. 2370 del codice civile.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, anche da un non socio, ai sensi dell'art. 2372 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 19 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori da lui scelti tra i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 20 = VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dal Codice Civile.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 21 = ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione o per il raggiungimento dello scopo sociale esclusi soltanto quelli che dalla legge o dal presente statuto non siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

La Società è amministrata, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri; viene assicurato, in tal caso, il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

I componenti dell'Organo Amministrativo non possono essere dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche Socie, durano in carica per tre esercizi sociali, e sono rieleggibili.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. Spetta all'assemblea ordinaria, con deliberazione valida fino a modifica, determinare l'eventuale compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo, sempre nei limiti fissati dalla legge.

Ai componenti dell'Organo Amministrativo non possono essere corrisposti gettoni di presenza e/o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e/o trattamenti di fine mandato. L'Organo Amministrativo ha, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;
- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;
- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;
- concludere appalti e contratti d'opera in genere;
- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;
- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in sedi secondarie;
- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;
- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;
- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;
- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per i Conservatori dei Registri Immobiliari;
- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;
- nominare il Direttore Generale e fissarne il compenso, precisandosi, tuttavia, che qualora l'organo amministrativo sia monocratico tale competenza spetta all'Assemblea, come indicato all'art. 27;
- nominare direttori amministrativi e tecnici, su proposta del Direttore Generale, oltre che mandatarî e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'organo Amministrativo.

ARTICOLO 22 = PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora l'assemblea istituisca un Consiglio di Amministrazione, l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

Al Vice Presidente non può essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per l'esercizio della carica.

ARTICOLO 23 = RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora l'assemblea istituisca un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero nei casi e secondo le modalità di legge. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica (se contenente dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) spedita almeno dieci giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o posta elettronica (se contenente dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed ad ogni sindaco effettivo.

In ogni caso dovrà essere assicurata la prova dell'avvenuto

ricevimento dell'avviso.

Anche in mancanza delle formalità di cui sopra, sono valide le riunioni del Consiglio se intervengono tutti i suoi membri ed i componenti del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa consentire la stesura e la sotto-scrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 24 = DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualora sia istituito il Consiglio di Amministrazione, per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni dell'amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 25 = DELEGA DI POTERI

Qualora sia istituito il Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, nei limiti consentiti dalla legge, nomina alla prima adunanza utile un Amministratore Delegato, determinandone i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe di gestione al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci.

Non possono essere in ogni caso delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381, quarto comma c.c.

ARTICOLO 26 = RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la firma sociale e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

Nel caso in cui sia istituito il Consiglio di Amministrazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

La firma sociale e la rappresentanza della società compete anche all'Amministratore Delegato, nei limiti della propria delega.

TITOLO V

ARTICOLO 27 = DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale attua le decisioni e le direttive dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo e coordina le attività aziendali e tutte le ulteriori attività di gestione che l'Organo Amministrativo, nei limiti previsti dalla legge, intende delegare. L'assemblea dei soci o, in alternativa, l'Organo Amministrativo, qualora sia collegiale, nomina o revoca il Direttore Generale fissandone il compenso, nei limiti posti dalla legge. Il Direttore Generale rimane in carica fino alla scadenza del termine, alla revoca o alle dimissioni.

E' comunque fatto divieto di corrispondere al Direttore Generale indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

In particolare spettano al Direttore Generale le funzioni di definizione dell'offerta ed individuazione degli opportuni strumenti di marketing strategico, l'identificazione delle opportunità di mercato, l'individuazione dei partner strategici ed operativi, la selezione, l'organizzazione ed il coordinamento delle risorse umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi, il coordinamento delle eventuali risorse strumentali necessarie, l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale della Società, il controllo dei risultati economico-finanziari. La carica di Direttore Generale è compatibile con quella di amministratore della Società a patto che egli rinunci ai compensi a qualunque titolo dovuti agli amministratori ovvero, laddove percepisca il compenso come amministratore e abbia un rapporto di lavoro con la Società, si collochi in aspettativa non retribuita e con sospensione della sua iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

TITOLO VI

- COLLEGIO SINDACALE -

ARTICOLO 28 =COMPOSIZIONE

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, tutti revisori contabili ai sensi di legge, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

Spetta all'Assemblea stabilire il compenso del Collegio Sindacale nei limiti di legge.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 29 = BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, si procederà, a cura dell'Organo

Amministrativo, alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 30 = RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili, stante le finalità sociali non lucrative, non verranno ripartiti ma reinvestiti per le finalità consortili di ricerca e trasferimento tecnologico; in particolare gli utili potranno essere portati a riserva per incrementare il patrimonio della società o reinvestiti in ricerca e/o formazione e/o per far crescere la struttura organizzativa e mantenere costantemente aggiornato il parco strumentale della Società.

TITOLO VIII

LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31 = LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

I soci sono esclusi da qualsiasi obbligazione di assunzione del personale dipendente o assegnato alla Società, compreso il personale in formazione.

TITOLO IX

CLAUSOLA ARBITRALE

ARTICOLO 32 = CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia, per legge compromettibile e salvo quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto o comunque inerente ai rapporti sociali, sarà deferita al giudizio di un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

In ogni caso, l'arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

TITOLO IX

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 33 = RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Napoli, diciannove ottobre duemilaventi.

F.TO: DIOMEDE FALCONIO NOTAIO (SIGILLO)